

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE

PERSONALE DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO

Approvato con deliberazione n. **652/2019**

Sommario

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Definizione di attività in regime di Prestazioni Aggiuntive	3
Art. 3 - Risorse	3
Art. 4 - Personale avente titolo	3
Art. 5 - Reclutamento del personale	3
Art. 6 - Divieto di effettuazione di prestazioni aggiuntive	4
Art. 7 - Modalità di rilevazione e tariffe	4
Art. 8 - Rendicontazione dell'attività	5
Art. 9 - Controllo dell'attività	5
Art. 10 - Liquidazione	6
Art. 11 - Entrata in vigore	6
ALLEGATO 1	7

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'autorizzazione e l'effettuazione delle prestazioni orarie aggiuntive di cui alle seguenti fonti normative, contrattuali e regolamentari:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'arti, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502";
- Delibera del Direttore Generale n. 65 del 15.2.2018 "Regolamento Aziendale per l'Attività Libero Professionale Intramoenia";
- Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- Intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019 "Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021";
- Decreto del Commissario ad Acta n. 88 del 23 maggio 2019 "Recepimento Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019 concernente "Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" - Adozione del Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA)";
- Decreto del Ministero della Salute 20 giugno 2019 "Istituzione e funzioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa";
- Legge n. 1/2002 e s.m.i.;
- Art. 55 comma 2 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8/6/2000, come modificato dall'art. 18 C.C.N.L. 3/11/2005;
- Art. 55 comma 2 del C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell'8/6/2000, come modificato dall'art. 18 C.C.N.L. 3/11/2005;
- Art. 7 comma 1 lett. e) del 19/4/2004, art. 2 C.C.N.L. 31/7/2009 e art. 6 del CCNL 21/5/2018 del C.C.N.L. Comparto Sanità.

L'istituto delle attività aggiuntive non può essere utilizzato quale strumento di pianificazione ordinaria dell'attività istituzionale e, di norma, deve essere attivato dopo aver utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (es. straordinario, turnazione, orario flessibile) e/o messo in atto modalità organizzative temporanee in ambito dipartimentale in relazione a contingenti variazioni di attività delle Strutture afferenti.

Le attività aggiuntive oggetto del presente Regolamento sono, pertanto, quelle necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza e alle stesse si potrà ricorrere nei seguenti casi:

- a) sussistano criticità nei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rispetto agli standard di riferimento regionale e nazionale;
- b) si presenti un manifesto e dimostrato esaurimento delle capacità produttive delle strutture implicate nell'erogazione di tali prestazioni;
- c) abbia avuto luogo una negoziazione diretta con il personale operante presso le strutture aziendali al fine di concordare lo svolgimento dell'attività in regime di prestazioni aggiuntive in termini di volumi, tempi, modalità di esecuzione e relativi compensi e tale programmazione sia stata recepita in una delibera aziendale prima dell'effettuazione della stessa.

Art. 2 - Definizione di attività in regime di Prestazioni Aggiuntive

In virtù dei presupposti richiamati, si definisce attività in regime di prestazioni aggiuntive l'erogazione di prestazioni ad integrazione delle attività istituzionali la cui esecuzione risulta espressamente concordata, in via eccezionale e temporanea e oltre l'orario di servizio, tra il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria (di seguito G.O.M.) e le equipe interessate a fronte dell'esaurimento delle capacità produttive delle relative strutture con le seguenti finalità :

- a) ridurre le liste e i tempi di attesa;
- b) incrementare la produzione incentivando il personale;
- c) ampliare e facilitare le possibilità di accesso alle prestazioni da parte dell'utenza;
- d) ottimizzare l'uso delle risorse strumentali e strutturali;
- e) fronteggiare eventuali carenze di organico a fronte dell'impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti.

L'effettuazione di prestazioni aggiuntive viene proposta dalla Direzione Strategica per obiettivi di particolare rilievo aziendale, per la predisposizione del budget annuale e, di norma, negoziate nell'ambito del processo di budgeting aziendale. In casi eccezionali possono essere formalizzati progetti infrannuali.

Art. 3 - Risorse

Le prestazioni aggiuntive sono di norma finanziate dal Bilancio aziendale.

La fonte di finanziamento di ogni attività aggiuntiva dovrà essere esplicitamente individuata nel relativo provvedimento di autorizzazione, e certificata pertanto dalla U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie.

Art. 4 - Personale avente titolo

Nell'ambito delle strutture autorizzate, le prestazioni aggiuntive possono essere rese esclusivamente dal personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, pienamente idoneo ed inquadrato nei seguenti profili e categorie:

- Dirigente Medico e Dirigente Sanitario, solo se a rapporto esclusivo,
- personale del comparto

Art. 5 - Reclutamento del personale

Il reclutamento del personale che partecipa alle attività aggiuntive deve essere coerente con i seguenti indirizzi generali:

- La direzione aziendale darà informazione dei progetti approvati, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale, a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dei profili professionali e/o discipline richieste;
- i dipendenti interessati all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive devono presentare domanda, previa autorizzazione del Direttore di U.O.C. o del responsabile di U.O.S.D. di appartenenza, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (allegato n. 1) da inviare sempre a mezzo posta elettronica, perentoriamente nei tempi ed all'indirizzo che saranno indicati nella scheda di progetto pubblicata sul sito internet.

La disponibilità si intende accordata per l'intero periodo previsto dal progetto. L'eventuale interruzione della disponibilità da parte del dipendente dovrà essere comunicata con almeno quindici giorni di anticipo.

La disponibilità del personale del Comparto ad effettuare prestazioni aggiuntive presso Strutture diverse da quella di assegnazione deve essere accordata previa valutazione del Coordinatore di quest'ultima, non dovendo in ogni caso arrecare disagi organizzativi all'interno della Struttura di assegnazione.

Gli elenchi dei dipendenti ammessi alle attività aggiuntive distinti per progetto e profilo professionale sono pubblicati sul sito istituzionale nella apposita sezione indicata dal Responsabile della Trasparenza.

Art. 6 - Divieto di effettuazione di prestazioni aggiuntive

E' vietata l'effettuazione di prestazioni aggiuntive al personale a tempo ridotto o, comunque, assente dal lavoro nel corso della giornata per:

- ferie
- riposo biologico (per rischio radiologico/anestesiologico)
- malattia
- infortunio
- sospensione dal servizio
- astensioni obbligatorie dal servizio
- aspettative
- permessi retribuiti che interessino tutto l'arco della giornata
- permessi sindacali che interessino tutto l'arco della giornata
- esercizio del diritto di sciopero, se di durata pari a tutto l'arco della giornata
- congedo straordinario retribuito ex art. 42 comma 5, D. Lgs. n. 151/2001
- interdizione anticipata dal lavoro delle dipendenti in stato di gravidanza
- congedo di maternità/paternità
- congedo parentale
- permesso retribuito ex art. 33 Legge n. 104/1992 e s.m.i.

L'attività in regime di prestazioni aggiuntive è altresì esclusa nel corso del turno di reperibilità.

Non potranno partecipare alle proposte progettuali i dipendenti per i quali il medico competente abbia certificato limitazioni, anche parziali o prescrizioni alle mansioni.

Nel caso in cui l'attività aggiuntiva risulti prestata in una delle condizioni ostatiche elencate, il relativo compenso non sarà liquidato e l'Azienda valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni provvedimenti collegati alla rilevata inadempienza.

Art. 7 - Modalità di rilevazione e tariffe

Le prestazioni orarie aggiuntive sono rese al di fuori dell'impegno di servizio e nei limiti previsti dalla Legge n. 161/2014.

Le ore effettuate devono essere obbligatoriamente registrate sul sistema aziendale di rilevazione delle presenze mediante timbratura, in entrata ed in uscita, con utilizzo dello specifico codice di timbratura (cod. 90).

Il personale sarà remunerato a condizione che sia stata correttamente effettuata la timbratura con il corretto codice specifico e che sia stato assolto il debito orario mensile individuale.

Tale condizione non opera per il personale turnista del Comparto, per il quale il Coordinatore di riferimento è individuato quale responsabile del recupero dell'orario eventualmente non svolto.

Le tariffe di remunerazione sono quelle di seguito indicate:

- a) personale del comparto che effettua le prestazioni: Euro 30,00/ora lordi omnicomprensivi per personale di categoria D e Ds; Euro 20,00/ora lordi omnicomprensivi per personale delle restanti categorie;
- b) personale Dirigente Medico e Dirigente Sanitario: Euro 60,00/ora lordi omnicomprensivi, come previsto dall'art. 14, comma 6, del C.C.N.L. siglato il 3/11/2005 Euro 480,00 lordi omnicomprensivi per turno di guardia notturna di 12 ore (dalle ore 20.00 alle ore 08.00), come previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. siglato il 3/11/2005, con un tetto massimo annuale non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte dall'Azienda nell'anno precedente Frazioni di ora non saranno né liquidate né riconosciute ad altro titolo (straordinario, recupero...).

Le tariffe sopra indicate sono soggette al trattamento contributivo e fiscale previsto per le prestazioni rese in regime di intramoenia.

Art. 8 - Rendicontazione dell'attività

Poiché l'erogazione dei compensi è strettamente connessa all'attività resa, i Direttori e/o Responsabili delle strutture interessate rendicontano al Responsabile del Progetto lo stato di realizzazione del progetto, indicando, sulla scorta delle risultanze dei sistemi informativi aziendali, per tutte le categorie professionali coinvolte, le ore svolte da parte di ogni soggetto partecipante all'attività, congiuntamente al tipo e al numero delle prestazioni eseguite.

Il Responsabile del Progetto dovrà rendicontare le attività rese dalla/e singola Unità operativa, utilizzando uno schema appositamente predisposto, contenente :

- estremi del provvedimento autorizzativo dell'attività aggiuntiva;
- elenco delle prestazioni classificate con tipologia atto operatorio "prestazione aggiuntiva";
- elenco nominativo del personale coinvolto, completo di numero di matricola, con indicazione delle giornate in cui ha svolto orario aggiuntivo e del numero di ore da liquidare a ciascuno;
- tempo svolto per l'esecuzione delle singole prestazioni.

Lo schema dovrà essere trasmesso alla U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Aziendali entro il 5° giorno del mese successivo all'esecuzione delle prestazioni.

I compensi potranno essere liquidati solo se è stato assolto il debito orario individuale (così come definito nell'art. 5). In caso di debito orario le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del debito orario maturato; in tal caso potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti.

Art. 9 - Controllo dell'attività

L'attività svolta in regime di prestazioni aggiuntive è soggetta a regolari procedure di controllo con cadenza mensile.

La U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Aziendali, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni e, comunque, previo ricevimento della rendicontazione del Responsabile del Progetto e della validazione delle SDO e della valorizzazione dei DRG di cui all'articolo 8, verifica, per ciascuna struttura, il rispetto dei volumi e della tipologia delle attività espletate stabiliti nei progetti autorizzati come stabiliti dalla Direzione Strategica.

La U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, ricevuta comunicazione in merito ai controlli effettuati da parte della U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Aziendali:

- verifica, in relazione al medesimo periodo, la corrispondenza tra tali rendicontazioni e le timbrature in codice 90;
- verifica dell'assolvimento del debito orario istituzionale;
- dispone la remunerazione dell'attività in regime di prestazioni aggiuntive che, in base ai controlli effettuati, risulta eseguita al di fuori dell'orario della normale attività istituzionale.

Eventuali irregolarità rispetto a quanto stabilito nei progetti autorizzati o rispetto alle norme contenute nel presente Regolamento, emergenti dalle procedure di controllo, comportano la sospensione della liquidazione dei corrispondenti compensi. Tali irregolarità devono essere tempestivamente segnalate al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo affinché ciascuno, in relazione alle proprie competenze, stabilisca e adotti i provvedimenti del caso.

All'esito del procedimento di monitoraggio mensile, saranno individuate le Unità Operative che avranno raggiunto gli obiettivi programmati e che, quindi, potranno proseguire nelle attività progettuali e quelle che, invece, saranno escluse per non aver raggiunto i valori attesi.

Art. 10 - Liquidazione

La liquidazione dei compensi relativi allo svolgimento di prestazioni orarie aggiuntive è effettuata dalla U.O.C. Gestione Risorse Umane e Formazione, di norma, con lo stipendio del mese successivo a quello di effettuazione delle attività, contestualmente alla retribuzione delle variabili mensili.

Tale tempistica non potrà essere garantita in caso di mancato rispetto dei termini di invio delle rendicontazioni. Il pagamento avverrà nei limiti della delibera di autorizzazione.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di esecutività del provvedimento di adozione del Direttore Generale e troverà applicazione a valere dalle prestazioni orarie aggiuntive autorizzate da tale data.

Lo stesso potrà essere modificato, integrato e/o aggiornato qualora disposizioni nazionali, regionali o contrattuali, ovvero assetti organizzativi aziendali sopravvenuti lo richiedano.

Ogni disposizione interna contrastante con quanto stabilito dal presente Regolamento è da intendere disapplicata dalla data di entrata in vigore del medesimo.

ALLEGATO 1

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Io sottoscritt_, matricola..... in servizio presso il Grande Ospedale Metropolitano "BianchiMelacrino Morelli" di Reggio Calabria, nella U.O.C./U.O.S.D. con la qualifica di, informato con pubblicazione web del

CHIEDO

Al G.O.M. di partecipare alle prestazioni aggiuntive previste per la realizzazione del seguente progetto:

.....

Allo scopo, consapevole di quanto previsto dal regolamento aziendale e di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di autodichiarazioni

DICHIARO

1. Di essere a conoscenza ed accettare tutte le disposizioni del regolamento aziendale in materia di prestazioni aggiuntive del personale, approvato con deliberazione n. _____ del _____
2. Di essere a conoscenza ed accettare che gli elenchi dei dipendenti ammessi alle prestazioni aggiuntive, distinti per progetto e profili professionali, saranno oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione che verrà indicata dal responsabile aziendale della trasparenza.
3. Di non avere limitazioni, anche parziali o prescrizioni alle mansioni, come certificate dal medico competente;
4. Di essere in regime di lavoro esclusivo (per la dirigenza sanitaria);
5. Di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Si allega documento di identità in corso di validità.

Data

Firma